

Codice A1617A

D.D. 17 maggio 2024, n. 367

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico per l'adeguamento di un tratto di pista con funzione antincendio in località Pioppi nei comuni di Almese e Caselette - Richiedente: Comune di Almese (C.F. 01817670019).



ATTO DD 367/A1617A/2024

DEL 17/05/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico per l'adeguamento di un tratto di pista con funzione antincendio in località Pioppi nei comuni di Almese e Caselette - Richiedente: Comune di Almese (C.F. 01817670019).

Visti:

- l'istanza di autorizzazione pervenuta in data 21/03/2024, prot. n. 52973, presentata dal Comune di Almese (C.F. 01817670019) con sede in Piazza Martiri della Libertà, 48 ad Almese (TO), per la realizzazione degli interventi di "Adeguamento di un tratto di pista con funzione antincendio in località Pioppi nei comuni di Almese e Caselette" su superfici censite al N.C.T. del Comune di Almese (TO), Sezione B, foglio 12, particella 3, e al N.C.T. del Comune di Caselette (TO), foglio 12, particella 4;
- la documentazione progettuale allegata all'istanza;
- la nota prot. n. 58430 del 28/03/2024 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 59463 del 29/03/2024 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con il mantenimento della stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;
- la nota prot. n. 67419 del 10/04/2024 con la quale sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e contestualmente sono stati sospesi i termini per la conclusione del procedimento;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 18/04/2024, prot. n. 73178;

Preso atto:

- del parere geologico del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto con nota in data 03/05/2024 prot. n. 82411, conservato agli atti, con il quale si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle prescrizioni geologico-geomorfologico e geotecniche indicate nello stesso parere;

- del parere forestale in data 15/05/2024, conservato agli atti, a firma dei funzionari, dott. for. Guido Bogo e dott. for. Giacomo Furlan, incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, dal quale si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco nell'area in esame ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà pubblica del Comune di Almese, in località Pioppi, individuata al N.C.T. del Comune di Almese (TO), Sezione B, foglio 12, particella 3, e al N.C.T. del Comune di Caselette (TO), foglio 12, particella 4;

- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno di un'area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici determinato ai sensi del R.D.L. 3267/1923;

- la presente richiesta di autorizzazione riguarda l'adeguamento con funzione anti-incendio di una pista/sentiero esistente per una lunghezza di 200 m, con l'allargamento a 3,30 m del corpo stradale per permettere il passaggio dei mezzi AIB, la realizzazione di modeste opere per la regimazione delle acque meteoriche (fosso longitudinale con salti di fondo e canalette trasversali, il tutto realizzato con tondi in legno) e la regolarizzazione del piano viario con pendenza verso monte del 3%;

- l'intervento proposto si configura come modifica e di trasformazione del suolo mediante il taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie, scavi e riporti compensati in loco e interventi di regimazione delle acque meteoriche;

- la superficie oggetto di trasformazione sarà pari a circa 1.216 m², di cui 380 m² boscata, con una movimentazione di terra pari a circa 803 m³;

Considerato che:

- il richiedente non è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 in quanto è un soggetto pubblico;

- l'intervento è conseguente alla realizzazione di lavori pubblici e pertanto, limitatamente alla parte di tracciato che interessa una superficie non boscata, non sussiste l'obbligo di rimboschimento o del versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 45/1989 in quanto la modificazione/trasformazione rientra nei casi deroga di cui al comma 4, lettera b) dello stesso art. 9;

- l'intervento interessa una superficie boscata inferiore a 1.000 m² e pertanto la compensazione

della superficie boscata trasformata prevista dall'art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009 non è dovuta, in quanto la trasformazione ricade nei casi di esclusione di cui al comma 7, lettera a) dello stesso articolo 19.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Almese (C.F. 01817670019) a realizzare l'intervento di "Adeguamento di un tratto di pista con funzione antincendio in località Pioppi nei comuni di Almese e Caselette", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e nelle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico in data 03/05/2024, prot. n. 82411, e del parere forestale in data 15/05/2024, conservati agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.

Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.M. 28 ottobre 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale";
- l'art. 8 della legge regionale 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Almese (C.F. 01817670019), con sede in Piazza Martiri della Libertà, 48 ad Almese (TO), alla realizzazione degli interventi di "Adeguamento di un tratto di pista con funzione antincendio in località Pioppi nei comuni di Almese e Caselette", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Almese (TO), Sezione B, foglio 12, particella 3, e nel N.C.T. del Comune di Caselette, foglio 12, particella 4, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
2. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti. Si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa asportazione dello stesso e successivo riutilizzo per completare il riprofilamento delle scarpate stradali;
3. la regimazione delle acque superficiali deve essere realizzata avendo cura di evitare rilasci anomali sul pendio per concentrazione laddove non sia possibile un recapito all'interno di impluvi stabili posti nelle immediate vicinanze; va pertanto favorita la diffusione delle acque su ampie superfici per garantire il miglior equilibrio idrogeologico;
4. le scarpate di scavo devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
5. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
6. i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi; altresì va salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo laddove possibile a rimetterla in posto a lavori ultimati. Deve essere garantito il recupero del soprassuolo nelle aree interessate dai lavori attraverso operazioni di inerbimento con idrosemina od altra tecnica finalizzata allo scopo entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra, ripetuta nelle stagioni seguenti fino a che la nuova cotica erbosa non risulti pienamente affermata;
7. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati, compresi residui legnosi, rami e cimali, e devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono

interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori, nonché essere allocati in via permanente sulle porzioni del pendio passibili in potenza di movimenti gravitativi o di fenomeni di valanga. Tali materiali non possono essere impiegati per imbottimenti e riempimenti vari nonché essere interrati al di sotto della infrastruttura viaria;

8. a seguito di ogni evento meteorologico particolarmente sfavorevole, specie se causa di danni al territorio, il soggetto autorizzato è tenuto a proprie spese e sotto la propria responsabilità a procedere con ispezioni su area vasta, a monte e a valle del tracciato viario secondo una profondità d'indagine da definire ragionevolmente di concerto con tecnici esperti in materia geologica e delle costruzioni, abilitati all'esercizio della professione, incaricati dallo stesso soggetto autorizzato;
9. il soggetto autorizzato solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale ed i suoi Funzionari in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del medesimo di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso la periodica manutenzione della viabilità forestale e del suo intorno circostante significativo. Il soggetto autorizzato è quindi tenuto a risolvere ogni situazione inattesa indotta dalla pista, di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante i luoghi, operando per tempo al fine di evitare che i difetti osservati possano evolvere ulteriormente. Qualora l'azione richieda l'esecuzione di lavori di rifacimento/rinforzo del costruito, il soggetto autorizzato deve ottenere preliminarmente da questo Settore una nuova espressione ai sensi della l.r. 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti alle attività da attuare, mentre ciò non è dovuto nel caso di mera manutenzione dell'opera a condizione che non debbano essere aperte piste d'accesso o formate piazzole di lavoro mediante sbancamento o riporto di terreno, anche se a carattere temporaneo.
10. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque. Tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni. Non si dovrà abbandonare il materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere;
11. in corrispondenza di porzioni di ammassi rocciosi affioranti o subaffioranti i fronti di scavo devono tenere conto della disposizione dei piani di scistosità principale e dei maggiori giunti di discontinuità strutturale aperti in modo da non favorire condizioni di potenziale instabilità: ogni modifica apportata alle sezioni in conseguenza alla necessità di creare fronti di scavo in roccia non previsti negli elaborati di progetto (eventuali nuove geometrie di tali fronti) dovrà venire riportata nella documentazione progettuale ed essere preventivamente autorizzata.
12. al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
13. devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive;
14. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
15. le operazioni di sbancamento, in particolare in corrispondenza di eventuali depositi detritici a grossi blocchi, dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie;

16. particolare cura dovrà essere posta nella predisposizione della superficie di interfaccia terreno - materiale di riporto attraverso la preventiva ed accurata decorticatura del terreno vegetale esistente, così come prescritto nella Relazione geologica di progetto;
17. le scarpate di nuova formazione dovranno mantenere pendenze comprese entro i 35° di inclinazione, così come prescritto anche nella Relazione geologica di progetto;
18. in base a quanto espresso nella Relazione geologica, i riporti dovranno essere realizzati mediante sovrapposizione di strati opportunamente costipati, selezionando il materiale da impiegare per i rinterrati in modo da definire una miscela granulometricamente omogenea, evitando di rendere manifeste superfici di potenziale scivolamento tra strati di materiali con differenti caratteristiche geometriche;
19. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; poiché è stata prevista la realizzazione di tre canalette trasversali lungo il percorso della pista, dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione di tali canalette in particolare per quanto riguarda il loro ammorsamento nella scarpata di monte ai fine di evitare l'aggiramento delle canalette stesse da parte dell'acqua;
20. il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;
21. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i rinterrati per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
22. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante;
23. nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
24. dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
25. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;
26. per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
27. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

- dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 in quanto è un soggetto pubblico;
- limitatamente alla parte di tracciato che interessa una superficie non boscata, dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 45/1989, in quanto l'intervento ricade nei casi di deroga di cui al comma 4, lettera b) dello stesso articolo;
- dalla compensazione della superficie boscata trasformata prevista dall'art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009, in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione di cui al comma 7, lettera a) dello stesso articolo 19.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6 bis della l.r. 45/89 il transito lungo le strade e piste agro-silvo-pastorali

è interdetto ai mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado.

Il titolare dell'autorizzazione ha pertanto l'obbligo di affiggere un apposito cartello recante gli estremi della legge sopra citata.

La presente autorizzazione:

1) ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

2) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3) è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4) si intende rilasciata:

a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

5) la presente autorizzazione costituisce, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della l.r. 45/1989, anche autorizzazione all'abbattimento della vegetazione arborea e arbustiva radicata sui suoli interessati dalla modificazione o dalla trasformazione d'uso.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle

opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;
- c) autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della l.r. 4/2009 (legge forestale)", disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR).

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro